

*Ministero della Salute*

Direzione Generale delle professioni e delle risorse umane del
Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio 3 - Personale del servizio sanitario nazionale
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

I.5.M.D.2019/5

All'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
Centro di Riferimento Oncologico della
Basilicata
Rionero in Vulture (PZ)

Alla c.a del Direttore Generale f.f.
dott.ssa Cristiana Mecca
irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it

E, p.c.

All'Assessorato alla Salute della Regione
Basilicata
Direzione Generale
sanita@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: Quesito relativo alla validità del certificato di formazione manageriale per Direttori Generali – Vs. nota Prot. 20200005390 dell'1/06/2020.

Con riferimento alla richiesta di cui alla Vs. nota in oggetto, acquisita dallo scrivente Ufficio con Prot. 25750-03/06/2020-DGPROF-MDS-A, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., costituisce requisito d'accesso alla procedura per la formazione dell'Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSN l' "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma”.

In particolare l'articolo 3 bis comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha previsto che *“I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”* A tale disposizione è stata data attuazione con il DM 1 agosto del 2000.

In data 16 maggio 2019 è stato poi sancito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto *“Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del S.S.N.”*. Orbene, considerato che, nell'attuale ordinamento, le certificazioni attinenti ai corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, attivati e organizzati ai sensi della sopra citata normativa rientrano nell'esclusiva competenza e responsabilità delle Regioni e Province Autonome, con riferimento a quanto rappresentato, ferma restando la disciplina generale sopra indicata, ogni richiesta in merito alla gestione dei corsi e alla validità dei propri certificati dovrà essere rimessa alla Regione Basilicata, per conto della quale i corsi saranno organizzati e che legge per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE
f.to *Dr.ssa Grazia Corbello